

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 367)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(SIMONINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1959

Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative alla riforma di struttura degli organi centrali e periferici dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Fin dall'immediato dopoguerra si manifestò come uno dei problemi più urgenti per le Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e Azienda di Stato per i servizi telefonici) quello di provvedere ad una adeguata, organica riforma di struttura degli organi centrali e periferici insieme ad un riordinamento dei servizi gestiti dal Ministero stesso.

In particolare, l'esigenza di giungere a tale riforma si faceva sentire viva sia per la necessità di coordinare ed aggiornare la legislazione vigente (che in parte rimonta ai primi anni del secolo e che per la sua mole è di non agevole consultazione ed applicazione per gli stessi funzionari dell'Amministrazione), sia soprattutto per la necessità di stabilire una nuova, più moderna organizzazione, rispondente alle attuali

istanze tecniche ed amministrative dei servizi.

Per venire incontro a tale esigenza, venne emanata la legge 8 maggio 1952, n. 427, con la quale fu concessa al Governo la delega in materia di organizzazione e di servizi delle due Aziende che compongono il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; tale delega fu successivamente prorogata dall'articolo 9 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181.

Peraltro, poichè il medesimo articolo 9 della legge n. 1181 conferiva al Governo anche la delega a provvedere entro un termine più breve (una anno anzichè due) alla revisione dello stato giuridico ed al riordinamento delle carriere del personale delle due Aziende nonchè alla revisione delle competenze accessorie spettanti al personale stesso, si ritenne opportuno, ai fini di un migliore orientamento, attendere l'emanazione

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione dei suddetti provvedimenti; questi peraltro, per ragioni contingenti di carattere generale, non furono tempestivamente emanati e sono stati successivamente concretati soltanto con le leggi 8 agosto 1957, n. 776; 27 febbraio 1958, n. 119 e 27 febbraio 1958, n. 120.

Pertanto, il problema delle riforme di struttura dell'Amministrazione è tuttora in piedi e deve essere al più presto affrontato; ed invero il notevolissimo sviluppo assunto da tutti i servizi, l'avvenuta estensione dei compiti affidati a questo Ministero, le sopravvenute esigenze inerenti alla vaste innovazioni tecniche recate agli impianti insieme alle necessità derivanti dal continuo ulteriore incremento ed ammodernamento dei servizi, delle reti e degli stabilimenti, hanno reso ormai del tutto inadeguato il vecchio assetto ed impongono una aggiornata e moderna riorganizzazione.

Si è altresì considerato che non sia opportuno presentare al Parlamento un disegno di legge che regolamenti in concreto la materia in esame.

Invero, la notevole ampiezza e complessità del provvedimento, ed il suo carattere prevalentemente tecnico, fanno ritenere poco agevole una discussione sul medesimo da parte delle Camere: tale criterio è del resto conforme alla prassi già in precedenza seguita nella subbietta materia.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge, composto di 3 articoli, diretto a conferire al Governo la delega a provvedere alla riforma di cui sopra.

Passando all'esame dei singoli articoli, si osserva:

l'articolo 1 determina la materia della delega, fissandone i limiti;

l'articolo 2 determina i criteri direttivi in base ai quali dovrà essere attuata la delega stessa;

l'articolo 3, infine, attribuisce al Governo la facoltà di riordinare, sopprimere e coordinare gli enti pubblici sottoposti alla vigilanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: ciò per consentire i necessari adeguamenti degli enti medesimi, in relazione al riordinamento dei servizi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla riforma di struttura degli organi centrali e periferici dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed al riordinamento dei servizi del Ministero medesimo.

Art. 2.

Il Governo dovrà procedere alla riforma ed al riordinamento di cui al precedente

articolo, tenendo conto delle nuove esigenze dei servizi allo scopo di conseguire la più economica gestione compatibilmente con le necessità dell'utenza e di realizzare l'ammodernamento graduale degli impianti e degli uffici sulla base dei perfezionamenti tecnici e dei criteri industriali acquisiti nel campo dei servizi postali e delle telecomunicazioni.

Art. 3.

Il Governo ha altresì la facoltà di provvedere nel termine indicato nell'articolo 1 al riordinamento, alla soppressione ed al coordinamento degli enti pubblici sottoposti alla vigilanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al fine di conseguire economia di gestione e maggiore funzionalità dei servizi.